



SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO

STATUTO

STATUTO DELLA
“SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO”

* * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso sotto la denominazione sociale: “SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO”.

La società si ispira ai principi fondanti richiamati nel primo statuto adottato sin dall'anno 1874, della quale ne costituisce e rappresenta la continuazione.

Opera nel rispetto della Legge istitutiva del 15 aprile 1886 n. 3818, raccogliendone ogni sua modifica in senso evolutivo, e della normativa codicistica applicabile, in quanto compatibile con il fenomeno mutualistico; nonché, delle leggi speciali, adoperandosi ad eseguire ogni adempimento da esse disciplinato e godendo dell'autonomia patrimoniale perfetta, a norma dell'art. 2518 c.c.

In ossequio alle tradizioni locali, ai valori storico - culturali di cui le stesse sono espressione e che il Sodalizio intende preservare, il 20 gennaio di ogni anno, giorno della ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono del Sodalizio stesso, si organizzerà presso la sede sociale o in altro luogo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, purchè nell'ambito del territorio comunale, una manifestazione celebrativa, riservata ai soci.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società, che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto.

La mutua opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

In particolare la mutua potrà svolgere l'attività di:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonchè in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari, e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

Le attività previste dalla lettera c) comprendono anche i servizi assistenziali necessari per consentire ai soci una decorosa sepoltura mediante, ove possibile, la concessione in uso temporaneo dei loculi cimiteriali di proprietà della società o ricevuti in concessione dalle autorità competenti.

La concessione e l'uso dei loculi cimiteriali in favore dei soci è disciplinata da apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria.

Per realizzare quanto sopra espresso, sarà possibile:

- a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e società, nonché in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
- c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;
- d) attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

La Società può attuare tutte le iniziative che si rendessero convenienti o necessarie purché siano conformi con quanto previsto dal presente statuto nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

Tutte le attività di cui sopra sono svolte dalla Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Non possono essere svolte attività diverse da quelle suindicate né attività di impresa.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Avigliano (PZ).

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e/o unità locali operative a livello territoriale.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è illimitata.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5 - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Hanno diritto a presentare istanza di ammissione al Sodalizio, quali soci ordinari, le persone fisiche di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni e non eccedente i 60 (sessanta) anni compiuti, nati o residenti nel Comune di Avigliano, o che siano stati residenti nel Comune di Avigliano, e loro familiari.

Inoltre, possono divenire soci altre Società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari della prestazioni rese dalla Società, nonchè i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

ARTICOLO 6 - SOCI ONORARI, SOCI SOSTENITORI

Oltre ai soci ordinari si distinguono le seguenti categorie di soci:

- a) soci onorari;
- b) soci sostenitori.

Sono soci onorari, i cittadini della comunità aviglianese di provata ed indiscussa moralità che si siano distinti nel campo della cultura, dell'arte e delle scienze. La facoltà di conferire questo titolo spetta esclusivamente all'Assemblea ordinaria, con maggioranza assoluta di voti.

I soci onorari non sono nè elettori, nè eleggibili. Agli stessi non vengono riconosciuti i diritti previsti per i soci ordinari, ad eccezione della concessione in uso del loculo, se disponibile.

Sono soci sostenitori coloro che effettuano conferimenti patrimoniali a favore della società. Essi non sono nè elettori, nè eleggibili.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEL SOCIO

Per essere ammesso a far parte della Società in qualità di socio ordinario l'aspirante deve farne domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio domicilio e corredare la domanda dei seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato Generale del Casellario Giudiziale, al fine di verificare l'inesistenza di reati di cui infra;
- 4) stato originario di famiglia.

Qualora vi sia l'assenso del Consiglio Direttivo, in luogo della predetta documentazione, può essere prodotta una attestazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa di legge, attraverso la quale il soggetto istante dichiara quanto sopra richiesto.

La domanda di ammissione delle persone giuridiche e dei fondi integrativi deve essere corredata da statuto e dal certificato di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese o di altra Autorità amministrativa.

Non possono essere ammessi come soci coloro che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti e, nel caso di persone giuridiche, che versino in stato di liquidazione e coloro:

- a) che siano stati condannati ad una pena detentiva superiore

a tre anni e, qualora riabilitati, prima che siano trascorsi due anni dal conseguimento di tale beneficio;

b) che siano dediti all'alcool ed agli stupefacenti;

c) che conducano vita dissoluta e contraria alle norme del vivere civile.

Sull'ammissione del socio, il Consiglio Direttivo decide, con voto segreto e a maggioranza assoluta, nella prima adunanza successiva.

L'ammissione decorre, con efficacia immediata, dal giorno della sua deliberazione.

Il socio è tenuto a versare una tassa di ammissione il cui importo è differenziato per fasce di età.

L'ammontare della tassa di ammissione e le fasce di età vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

Chi si crede ingiustamente escluso dal far parte della Società può, entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione, presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

È obbligo del socio:

a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi sociali;

b) dichiarare immediatamente al Consiglio Direttivo il cambiamento, ove avvenga, del domicilio e della residenza;

c) pagare puntualmente la tassa di ammissione e il contributo associativo annuale.

Il mancato completo versamento della tassa di ammissione e del contributo associativo annuale costituiscono causa di esclusione.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI SOCI

Il socio che abbia regolarmente adempiuto agli obblighi assunti verso la Società e faccia parte della medesima da almeno tre anni, in caso di malattia non procurata, per la quale si sia reso inabile al lavoro, ha diritto ad un sussidio giornaliero per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle sue condizioni sociali ed economiche.

Al socio bisognoso, iscritto da almeno tre anni, può essere altresì corrisposto un contributo straordinario nell'ipotesi che debba sottoporsi ad operazione chirurgica particolarmente onerosa ed urgente che non sia a completo carico dello Stato o di altri Enti Pubblici.

L'erogazione delle somme è effettuata, constatata la verità e l'urgenza, dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato corredata dalle opportune certificazioni mediche.

Il coniuge superstite e i figli minorenni di un socio defunto, purchè bisognosi, dietro loro domanda, hanno diritto, per una sola volta, ad un sussidio funerario straordinario, determinato dal Consiglio Direttivo.

Tale sussidio viene riconosciuto sempre che il socio deceduto abbia fatto parte della Società per almeno dieci anni e sia stato in regola con i versamenti.

Si decade dal suddetto diritto ove esso non sia fatto valere nel primo anno dalla morte del socio.

Ai soci bisognosi, e/o ai loro figli e agli orfani dei soci, che si siano particolarmente distinti negli studi, vengono annualmente assegnati dei premi, consistenti anche in somme di danaro, da conferirsi nel corso di apposita cerimonia nel giorno dell'ultima domenica di Carnevale.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE E AMMONIZIONE

L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e con maggioranza di tre quarti dei voti espressi dai Consiglieri presenti.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria, entro un mese dalla notificazione della decisione al socio escluso.

L'Assemblea ordinaria si pronuncia sull'esclusione nella prima adunanza successiva.

Vengono esclusi dalla Società coloro:

- a) che dopo l'ammissione si trovino nei casi previsti dall'art. 7, lettera a)
oppure si scopre che vi erano già incorsi anteriormente;
- b) che dopo l'ammissione si trovino nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7;
- c) che per godere soccorsi o contributi simulino malattie, le aggravino o le prolunghino;
- d) che, dopo l'ammonizione, si rendano recidivi nel non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- e) che si rendano morosi nel pagamento dei contributi sociali per un anno, senza giustificato motivo;
- f) che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali alla Società.

I soci esclusi per morosità possono, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento dei contributi dovuti e di una tassa di riammissione, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

Sono, inoltre, esclusi i soci che abbiano esercitato il recesso di cui al successivo articolo undici.

Vengono ammoniti:

- a) i membri del Consiglio Direttivo, che svelino le delicate operazioni del Consiglio. In caso di recidiva essi sono esclusi dalla Società;
- b) coloro che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- c) coloro che, nella sede del Sodalizio, intraprendano giochi e attività illeciti;
- d) coloro che, sebbene invitati dal Consiglio Direttivo a dare chiarimenti, non ottemperino alla richiesta.

ARTICOLO 11 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi e con le modalità previste dalle norme del codice civile in materia di società cooperative, in quanto compatibili.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano le cause che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12 - SCIoglimento DEL VINCOLO

In caso di esclusione, morte o recesso nessun importo verrà liquidato al socio.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili, immobili, universalità, titoli di proprietà e liquidità.

All'incremento del patrimonio sociale concorrono i proventi derivanti:

- dalle tasse di ammissione;
- dai contributi annuali;
- da contributi straordinari dei soci o di loro familiari;
- dagli interessi derivanti dal fondo economico e/o da eventuali rendite o frutti dei beni sociali;
- dai beni mobili ed immobili donati, senza vincoli, senza riserve e destinazioni particolari, da enti o da privati, per atto tra vivi o a causa di morte.

ARTICOLO 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo (avente mera valenza previsionale) e consuntivo, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione sociale e del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi.

Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

ARTICOLO 15 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Il socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Nessun socio ordinario può rappresentare più di tre soci. L'Assemblea è presieduta dal presidente e in sua mancanza da persona designata dagli intervenuti.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

Sono demandate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente e degli altri componenti;
- c) l'elezione del Collegio dei Sindaci;
- d) la determinazione dell'emolumento spettante ai Sindaci;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni;

- f) la deliberazione su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei soci, comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'assemblea e da esso preventivamente vagliate;
 - g) la determinazione del contributo associativo annuale;
 - h) la nomina dei soci onorari;
 - i) su ogni altra materia ad essa demandata dal presente statuto.
- Sono demandate alla competenza dell'assemblea straordinaria:
- a) le modifiche dello statuto;
 - b) le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, con contestuale nomina del o dei liquidatori;
 - c) le deliberazioni su ogni argomento inerente lo scioglimento ed avente valenza anche di natura patrimoniale.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, l'ultima domenica di aprile e, solo in caso di coincidenza con altra festività (ad es. Pasqua), viene anticipata al giorno immediatamente precedente; ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea è convocata entro sei mesi, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata con avviso affisso nei locali della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; del suddetto avviso viene data, contestualmente, comunicazione ai soci a mezzo di affissione muraria nel Comune o anche tramite altre forme di pubblicazione informatiche o cartacee.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Di ogni adunanza viene redatto un processo verbale in apposito libro delle deliberazioni assembleari, a cura di persona designata dall'Assemblea; tale verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Nell'assemblea straordinaria il verbale sarà redatto a cura di Notaio.

ARTICOLO 19 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA

Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando la prima adunanza vada deserta, l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nel giorno successivo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tuttavia, per le modifiche dello Statuto Sociale e lo scioglimento della Società, sarà necessario, in prima convocazione la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e in seconda convocazione, la presenza di almeno due decimi dei soci.

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il sodalizio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da 9 (nove) membri: il Presidente, due Vice - Presidenti e sei Consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci e durano in carica 3 (tre) esercizi - e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica - sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo.

Può essere eletto a cariche sociali il socio ordinario che, in regola con gli obblighi verso il sodalizio, ne faccia parte da almeno tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere tra loro parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo.

I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, ma non la maggioranza degli stessi, la prima assemblea successiva provvederà alla loro sostituzione; se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare tempestivamente l'assemblea perchè provveda alla loro sostituzione.

ARTICOLO 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) deliberare sull'impiego dei capitali e sull'erogazioni dei sussidi;
- e) compilare i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti l'attività e la gestione sociale;
- g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti;
- h) nominare i due Vice Presidenti, su proposta del Presidente;
- i) assumere e licenziare il personale ed assumere, in genere, ogni altro provvedimento riguardante il personale stesso; nonchè definire rapporti di collaborazione professionale con consulenti e figure ad essi similari;
- l) determinare la tassa di ammissione dei nuovi soci con la relativa differenziazione per fasce d'età, nonchè la tassa di riammissione, per i soci già esclusi, di cui al superiore articolo 10;
- m) determinare la natura e l'ammontare dei premi agli studenti meritevoli;
- n) deliberare circa la ammissione, l'esclusione e l'ammonizione dei soci;
- o) determinare la durata della concessione dei loculi;
- p) relazionare annualmente all'Assemblea dei soci circa l'attività svolta nell'interesse della Società.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, i cui componenti saranno da esso nominati.

ARTICOLO 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente più anziano d'età.

Di ogni adunanza viene redatto un processo verbale in apposito libro delle deliberazioni consiliari, a cura del responsabile del settore amministrativo o di altra persona designata dal Consiglio. Il verbale dovrà essere sottoscritto dai Consiglieri intervenuti.

ARTICOLO 22 BIS - DECADENZA DA CONSIGLIERE

Se un membro del Consiglio Direttivo non interviene alle adunanze del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

ARTICOLO 23 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
- regola la discussione e scioglie le adunanze;
- firma i processi verbali delle sedute;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e dirige tutta l'amministra-

zione della Società;

- propone al Consiglio Direttivo i due Vice - Presidenti, che vengono nominati dal Consiglio stesso;

- si occupa di tutti gli affari di ordinaria amministrazione e, in caso d'urgenza, può prendere da solo quelle decisioni che spetterebbero al Consiglio, salvo l'obbligo di renderne conto al medesimo nella prima susseguente seduta per la relativa ratifica.

ARTICOLO 24 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ordinaria, che ne fissa il relativo emolumento, e provvede anche alla nomina del Presidente. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge ed essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero competente; essi durano in carica per tre esercizi - e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica - e possono essere rieletti per un mandato consecutivo.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Società (sia relativamente alla legittimità degli atti che effettuando il relativo controllo contabile), vigila sull'osservanza della leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

Di ogni adunanza viene redatto un processo verbale in apposito libro delle deliberazioni sindacali, a cura del componente di volta in volta designato dal Collegio.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della Società, ai sensi di quanto precisato al superiore articolo 17, nominerà uno o più liquidatori, anche tra non soci.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre Società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 26 - NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Direttivo, in carica alla data dell'adozione del presente Statuto, al fine di assicurare il compiuto e tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni imposte dalla recente normativa di legge, rimane nel pieno esercizio delle sue funzioni fino al disbrigo di tutte le suddette relative incombenze, e comunque entro e non oltre la data del 30 aprile 2014.

Sono fatti salvi i diritti, aventi natura personale ed intrasmissibile, acquisiti da coloro che hanno rivestito lo status di socio, relativamente a provvidenze di cui gli stessi beneficiano.

ARTICOLO 27 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.